

COMUNE DI INVERSO PINASCA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO TARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29/06/2021

INDICE

<u>Articolo 1</u>	Oggetto del regolamento
<u>Articolo 2</u>	Natura della tassa sui rifiuti
<u>Articolo 3</u>	Presupposto
<u>Articolo 4</u>	Definizione di rifiuto
<u>Articolo 5</u>	Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
<u>Articolo 6</u>	Soggetto attivo
<u>Articolo 7</u>	Soggetto passivo
<u>Articolo 8</u>	Decorrenza dell'obbligazione
<u>Articolo 9</u>	Base Imponibile
<u>Articolo 10</u>	Rifiuti speciali – Esenzioni e riduzioni superficiali
<u>Articolo 11</u>	La Tariffa
<u>Articolo 12</u>	Classificazioni delle categorie delle UtENZE non domestiche
<u>Articolo 13</u>	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
<u>Articolo 14</u>	La Disciplina per i rifiuti delle Istituzioni Scolastiche
<u>Articolo 15</u>	Riduzioni ed altre agevolazioni
<u>Articolo 16</u>	Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio
<u>Articolo 17</u>	Riduzioni per rifiuti urbani avviati al recupero, uscita dal servizio pubblico
<u>Articolo 18</u>	Riduzioni tariffarie per rifiuti urbani avviati al recupero e prodotti dalle utenze non domestiche – uscita dal servizio pubblico
<u>Articolo 19</u>	Disciplina delle riduzioni tariffarie per rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche avviati al recupero in modo autonomo.
<u>Articolo 20</u>	Occupazione e detenzione temporanea giornaliera
<u>Articolo 21</u>	Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
<u>Articolo 22</u>	Tributo per l'Esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
<u>Articolo 23</u>	Dichiarazioni
<u>Articolo 24</u>	Riscossione
<u>Articolo 25</u>	Rimborsi
<u>Articolo 26</u>	Il Funzionario Responsabile
<u>Articolo 27</u>	Interessi sulle somme a debito e a credito
<u>Articolo 28</u>	Accertamento
<u>Articolo 29</u>	Contenzioso ed istituti deflattivi
<u>Articolo 30</u>	Sanzioni
<u>Articolo 31</u>	Riscossione coattiva
<u>Articolo 32</u>	Disposizioni finali
<u>Articolo 33</u>	Rinvio dinamico

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 2
Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147.

Articolo 3
Presupposto

1. Il presupposto per l'applicazione della Tari è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie aperte su tre lati, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le aree scoperte operative, le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla Tari:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, (quali i balconi e le terrazze, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa sui rifiuti.

Articolo 4 **Definizione di rifiuto**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e s.m.i.
2. Si rimanda a quanto dettagliatamente previsto nel regolamento comunale per la gestione e classificazione dei rifiuti urbani (approvato con delibera C.C. n..... del

Articolo 5 **Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono, in particolare, soggette alla tassazione TARI i locali che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. i locali in stato di abbandono;
 - b. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - c. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad uso diverso, quali: spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
 - d. i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere e delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi urbani per i quali è dovuta la tassa;
 - f. i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e che in ogni caso, non siano occupati;
 - g. i locali destinati in via permanente ed esclusiva al culto, secondo le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose ed escluse in ogni caso, le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
 - h. legnaie, fienili e depositi agricoli;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione, per l'intero anno solare.

Articolo 6 **Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 7 **Soggetto passivo**

1. La TARI è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, indipendentemente dall'uso cui risultino adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In presenza di pluralità di possessori o di detentori, l'obbligazione tributaria rimane unica e tutti sono tenuti in solido al suo adempimento.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica;
 - per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del Condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte.

Articolo 8
Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 9
Base imponibile

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile, arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, e s.m.i., e delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesterà l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati, sopra descritto. A tal fine il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. La superficie calpestabile è quella misurata al filo interno dei muri, al netto dei muri divisorii interni, dei pilastri e di quelli perimetrali.

Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
 - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - i locali tecnici.
5. Le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti alla tassa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
9. Ai fini dell'applicazione della tassa, se non sono intervenute variazioni, si considerano le superfici, gli elementi ed i dati dichiarati o accertati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune, può tuttavia per la corretta tassazione, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti e procedere altresì ad effettuare dei controlli sulla metratura denunciata.
10. In caso le superfici non siano state dichiarate o siano discordanti dai dati catastali, il Comune può provvedere ad inserire o modificare anche d'ufficio le superfici dichiarate, dandone comunicazione all'interessato.

Articolo 10

Rifiuti speciali – Esenzioni e riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. A titolo esemplificativo, sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.
3. La detassazione di cui al comma 1 si estende alle superfici o porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e /o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali o la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali. Restano escluse dalla detassazione le restanti superfici dei magazzini o aree destinate anche solo parzialmente al deposito di prodotti finiti o merci non impiegati nell'attività di lavorazione destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo e comunque, le superfici o parti di superfici dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuti urbani.

4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali.
5. Il contribuente è tenuto a presentare la documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.
6. In caso di mancata indicazione in dichiarazione di superfici o parti di esse in cui si producono rifiuti speciali, l'esenzione o riduzione delle superfici non potrà avvenire finché non verrà ripresentata la nuova dichiarazione integrativa.
7. Per fruire dell'esclusione o riduzione delle superfici previste dai commi precedenti, gli interessati, nella denuncia originaria o di variazione, devono indicare:
i codici ATECO, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER.
Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
8. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento devono essere comunicati i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione (copie dei formulari speciali distinti per codice EER, documentazione che certifica lo smaltimento, ecc..) attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
9. Resta impregiudicata, l'applicazione della tassa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, non collegate alle attività produttive di rifiuti speciali.
10. Nel caso delle attività di produzione industriale e artigianali, sono soggetti alla tassa rifiuti i locali aventi destinazione diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini collegati. (Uffici, mense, ecc..).
11. Nel caso delle attività rurali sono escluse dalla tassazione le superfici adibite all'attività agricola e connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile, i locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, esposizione dei prodotti provenienti dalle attività agricole ove si producono rifiuti urbani. Per le suddette utenze deve ritenersi ferma, la possibilità di conferire al servizio pubblico volontariamente per le tipologie di rifiuti simili a quelli indicati nell'allegato L-quinquies alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
12. Per la tassazione delle superfici di cui ai commi 9, 10 e 11, si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
13. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento della tassa rifiuti.

14. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3/04/2006 e s.m.i.

Articolo 11

La tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine il comune si avvarrà anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alle precedenti tassazioni applicate dal Comune, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).
4. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano Finanziario del servizio gestione ai rifiuti urbani, come integrato, in conformità al metodo tariffario (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019 di ARERA.
5. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ivi indicati, del 50 per cento e può altresì, non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a e 1b del medesimo allegato.
6. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. Per l'anno 2021 il predetto termine è stato prorogato dal Decreto legge 41/2021, l.c. 69/2021, articolo 30, comma 5, al 30 giugno 2021. La deliberazione deve essere trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale; il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.
7. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere

ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

8. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività riportate nell'articolo n. 12 del presente regolamento, con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
10. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
11. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

Articolo 12

Classificazioni delle categorie delle Utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
2. L'inserimento di un'utenza non domestica, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nel presente articolo, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla Camera Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA; è fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta desunta da documentazione ed informazioni disponibili, debitamente comprovate dal soggetto passivo. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. In considerazione della scarsa produzione di rifiuti provenienti da locali adibiti in modo stabile ed organizzato a deposito delle attività le tariffe, fissa e variabile, sono calcolate sulla base dei coefficienti minimi di produzione potenziale relativi alla categoria 4 - Esposizioni, autosaloni.
4. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui al presente articolo, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 15, si applica la relativa tariffa; diversamente, la tariffa applicata è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio ed è quella relativa all'attività prevalente, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
5. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

6. Esclusivamente per le attività industriali, le superfici produttive di rifiuti urbani (mense, uffici, ecc..) anche se con diversa destinazione d'uso vengono complessivamente inserite nella categoria 14 (o 20), secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999.

7. In mancanza di dati utili per l'inserimento nella categoria di riferimento, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, in base alla documentazione ed informazioni disponibili, sia comprovate dal soggetto passivo sia desunte da certificazione depositata presso gli Uffici Comunali.

8. La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree non domestiche viene effettuata tenendo conto della omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti come di seguito elencato dettagliatamente:

Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
3. Stabilimenti balneari.
4. Esposizioni, autosaloni.
5. Alberghi con ristorante.
6. Alberghi senza ristorante.
7. Case di cura e riposo.
8. Uffici, agenzie.
9. Banche ed istituti di credito e studi professionali.
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere).
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
14. Attività industriali con capannoni di produzione.
15. Attività artigianali di produzione beni specifici.
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie.
17. Bar, caffè, pasticceria,
18. Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

9. Ai sensi del D.L. 124/2019, art. 58 quinquies, legge di conversione 157/2019, a decorrere dall'anno 2020, è disposta la riallocazione della tipologia "studi professionali" dalla categoria 8 (ridenominata "uffici, agenzie, studi professionali") alla categoria 9 (ridenominata "banche, istituti di credito e studi professionali") della classificazione di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Per la corretta individuazione della categoria se necessario, il Comune invita gli utenti interessati a presentare apposita dichiarazione, indicando il codice ATECO, la partita IVA e il tipo di attività svolta con allegata la documentazione che attesta l'iscrizione all'ALBO Professionale.

Articolo 13

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono

comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, anche in periodi discontinui (es. colf, parenti non residenti, ecc.). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due occupanti ogni unità immobiliare. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
4. Si estende l'obbligo della dichiarazione a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare o comunque, variazione del numero degli occupanti, intervenuto nel corso dell'anno solare.

Articolo 14

La disciplina per i rifiuti delle Istituzione Scolastiche

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31/12/2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo sui rifiuti.

Articolo 15

Riduzioni ed altre agevolazioni

1. La tassa rifiuti è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
2. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
3. Con provvedimento annuale emanato dall'Organo Comunale competente, in sede di approvazione delle tariffe, possono essere approvate ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni che tengono conto della capacità contributiva dei contribuenti o di situazioni particolari causate da eventi eccezionali sopravvenuti sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. La perdita di gettito per effetto del riconoscimento delle

agevolazioni di cui al presente comma è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa; le agevolazioni sono concesse nei limiti dello stanziamento di bilancio.

4. L'utente che ha diritto alle agevolazioni di cui al comma precedente deve presentare annualmente formale richiesta entro il termine stabilito nell'atto emanato dall'organo comunale competente, a pena di decadenza del diritto.
5. Delle riduzioni, agevolazioni, ed esenzioni di cui al comma 6 ne possono usufruire coloro che risultino in regola con il pagamento al Comune di tributi, imposte o sanzioni amministrative.
6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
7. E' riconosciuta a tutti i soggetti residenti nel comune, che si trovino in condizioni di grave indigenza e che per tale motivo siano assistiti in modo continuativo dai Servizi Sociali, l'esenzione totale dal pagamento della TARI. L'esenzione viene riconosciuta di volta in volta dalla Giunta comunale previa presentazione, da parte dei Servizi sociali, di apposita domanda corredata da una puntuale e dettagliata relazione sulle condizioni economiche del soggetto.
8. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 16

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

1. La tariffa è ridotta del 10%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche (residenti e non) che procedono direttamente (attraverso l'utilizzo di compostiera) al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto a partire dall'anno successivo a quello il soggetto interessato presenta richiesta di iscrizione all'Albo Comunale dei compostatori.

Articolo 17

Riduzioni per rifiuti urbani avviati al recupero, uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m.i., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m.i, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota

variabile della tassa rifiuti. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno 5 anni. Nel corso dei suddetti cinque anni per motivi validamente giustificati e comprovati da relativa documentazione, è possibile cambiare operatore privato; il cambio deve essere comunicato al Comune che ne trasmetterà copia al gestore del servizio. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. La parte variabile della tariffa viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il **30 giugno** di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
5. Per la finalità di cui al comma 2 precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del..... (28 febbraio) dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
6. In sede di verifica è richiesta la seguente documentazione:
 - a) copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al recupero (impianto di primo conferimento);
 - b) copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - c) copie dei contratti con ditte specializzate in materia di recupero;
 - d) copia del Mud;
 - e) ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.
7. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, legge di conversione n. 69/2021, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali o aree, con decorrenza dall'anno successivo.
8. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 7 precedente entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei

rifiuti urbani prodotti. E' fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

Art. 18

Riduzioni tariffarie per rifiuti urbani avviati al recupero e prodotti dalle utenze non domestiche – uscita dal servizio pubblico -

(art. 1, comma 649 della Legge 147 del 27/12/2013)

Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006, come modificato dal D.Lgs 116/2020 le utenze non domestiche possono conferire i loro rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti medesimi.

Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti dandone dimostrazione come sopra indicato, **non sono tenute alla corresponsione della parte variabile del tributo. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno 5 anni. L'utente può richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di tale termine; il gestore del servizio valuterà la sua riammissione in considerazione dell'organizzazione del servizio, dei tempi di svolgimento e dei costi del medesimo.**

Ai fini della corretta programmazione dei servizi pubblici le utenze interessate dovranno presentare apposita comunicazione indicando di voler esercitare l'opzione di non servirsi del gestore pubblico. **Per l'anno 2021 tale comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1^ gennaio 2022.** Per le annualità successive la comunicazione preventiva deve essere inoltrata entro il 30 giugno ed avrà effetto dal 1^ di Gennaio dell'anno successivo.

Il Comune ricevuta la comunicazione ne darà tempestiva notizia al gestore del servizio pubblico.

Nella comunicazione dovrà essere indicato il nominativo del soggetto incaricato, la tipologia e la quantità dei rifiuti urbani prodotti e avviati a recupero distinti per codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e dovrà essere corredata dalla documentazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei prodotti stessi. Alla comunicazione dovrà essere allegata anche idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza di un accordo contrattuale per almeno 5 anni con il soggetto autorizzato all'attività di recupero. In carenza degli elementi oggettivi ai fini dell'idoneità comprovante quanto richiesto, la quota variabile è interamente dovuta.

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o in caso di subingresso in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.

Anche in questo caso l'opzione di non utilizzare il servizio pubblico è opzionale per 5 anni. Qualora la nuova utenza non presenti la comunicazione entro i termini del 31 Maggio per l'anno 2021 o entro il 30 Giugno per le annualità successive, si intende che abbia optato di utilizzare il servizio pubblico.

Resta fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani. Tale circostanza deve essere comunicata preventivamente al Comune e al Gestore del servizio per poter beneficiare della relativa riduzione.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza della documentazione presentata rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

I comportamenti non corretti saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, mediante il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina per le dichiarazioni infedeli.

Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti da tale regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 19

Disciplina delle riduzioni tariffarie per rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche avviati al recupero in modo autonomo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere esclusa, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

La riduzione si applica anche in caso di riciclo. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi operazione di recupero e trattamento dei rifiuti per ottenere prodotti, materiali e sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. E' incluso il trattamento di materiale organico ma non il recupero in energia, né per ottenere materiali da utilizzare come combustibili o in operazioni di riempimento.

La riduzione di cui al comma precedente è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero secondo le percentuali di riconoscimento indicate nella Tabella 1 e la quantità di rifiuti potenzialmente prodotti che si ottiene applicando alle superfici imponibili i coefficienti (KD) previsti dal Comune per la specifica attività.

TAB. 1: % RICONOSCIMENTO RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE TARI

Allegato L-quater (elenco rifiuti "ex-assimilabili)

Rifiuti organici	Carta e cartone	Plastica	Legno	Metallo	Imballaggi compositi	Multimateriale	Vetro	Tessile	Toner	Ingombranti	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Detergenti	Altri rifiuti	RUI
200108 200201 200302	150101 200101	150102 200139	150103 200138	150104 200140	150105	150106	150107 200102	150109 200110 200111	080318	200307	200128	200130	200203	200301
100%	25%	70%	70%	50%	100%	50%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

La tariffa variabile è pertanto ridotta per le utenze non domestiche delle percentuali di seguito indicate:

- ❖ 10% in caso di riciclo fino al 10% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 20% in caso di riciclo di oltre il 10% e fino al 20% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 30% in caso di riciclo di oltre il 20% e fino al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 40% in caso di riciclo di oltre il 30% e fino al 40% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 50% in caso di riciclo di oltre il 40% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 60% in caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 60% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 70% in caso di riciclo di oltre il 60% e fino al 70% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 80% in caso di riciclo di oltre il 70% e fino al 80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 90% in caso di riciclo di oltre l'80% e fino al 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 100% in caso di riciclo di oltre l'90% dei rifiuti potenzialmente prodotti.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 20.

Occupazione e detenzione temporanea giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'articolo 1, comma 837, della legge n. 160/2019.
2. È temporanea l'occupazione o la detenzione che si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffe giornaliera è fissata per ogni categoria nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100% e si applica con un minimo di € 2,00.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque il tributo annuale.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo viene assolto con il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo dovuto è da effettuare contestualmente al pagamento del suddetto canone patrimoniale.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative alla tari annuale.
8. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21

(Art. 1, commi 662, 663 , 664 e 665 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. È istituito il tributo comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160 **le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati con posteggio fisso o assegnati giornalmente o su posteggi singoli individuati a completamento delle forme mercatali, ancorchè realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27/12/2019 n. 160, sono esentate dal pagamento del tributo agli effetti della tassa rifiuti.**
3. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
4. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria merceologica più simile per le utenze non domestiche, come indicate nell'Allegato 2.
5. La tariffa giornaliera è fissata per ogni categoria nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100% e si applica con un minimo di 2.00 Euro.

6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale della TARI.

8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

Articolo 22

Tributo per l'Esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. È fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali ed aree soggette a tassazione ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia (o città metropolitana).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del Tefa è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stabilito dal comune ai sensi della legge vigente in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia (o città metropolitana). Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle Entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le predette comunicazioni sono effettuate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
4. Il TEFA è riscosso dal Comune contestualmente alla tassa sui rifiuti (Tari) con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
5. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia (o città metropolitana) impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate in precedenza, anche d'intesa con il presente Ente.
6. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente provincia (o città metropolitana) è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 01/07/2020.
7. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi utilizzando i codici tributo stabiliti, alla provincia (o città metropolitana) competente per territorio, in base al codice catastale riportato nel modello F24.

8. Il TEFA è riversato alla provincia (o città metropolitana) al netto della commissione spettante al Comune di cui al comma 5.
9. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente emanata ed emananda.

Articolo 23 **Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI. Nel caso di più occupanti di un'unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro e 30 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati per ogni immobile gli identificativi catastali, l'indirizzo con il numero civico di ubicazione e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Inoltre, la dichiarazione deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione dell'immobile, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali detenuti;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione o denominazione sociale, tipo di società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività principale e secondaria, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree operative;

- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Il Comune pubblica sul sito Internet Istituzionale i modelli per le dichiarazioni relative alle utenze domestiche e non, con le indicazioni necessarie per la trasmissione e/o consegna.
 6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 7. Ai fini della dichiarazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
 8. Gli uffici comunali possono richiedere integrazioni e delucidazioni in merito alle informazioni già presenti sulle banche dati esistenti e/o assenti o non complete nelle nuove dichiarazioni.

Articolo 24 **Riscossione**

1. Il tributo è applicato e riscosso nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. La riscossione ordinaria è svolta attraverso la comunicazione a ciascun contribuente di un avviso nominativo di pagamento del tributo, contenente gli elementi identificativi degli oggetti/partite. Il versamento del tributo comunale è effettuato mediante modello di pagamento unificato o conto corrente postale intestato all'ente, appositamente predisposto dal Ministero delle Finanze suddiviso in rate stabilite dalla legge e con possibilità di versamento in soluzione unica entro la scadenza della prima rata e/o attraverso la Piattaforma PA
3. Contestualmente all'approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale stabilisce il numero e la scadenza delle rate.
4. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo; resta pertanto a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la determinazione del tributo da liquidare. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione degli avvisi di pagamento o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, ed eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
6. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
7. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 31.

Articolo 25

Rimborsi

1. Il contribuente, ai sensi di quanto disposto dal comma 164 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il comune provvede ad effettuare il rimborso delle somme versate e non dovute entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura stabilita dal presente regolamento, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti.
3. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a credito con quelle debito ancorché riferite ad annualità diverse.
4. Con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta, non si procede al rimborso per debiti fino all'importo di euro 12,00 (dodici), comprensivo degli interessi.

Articolo 26

IL Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può:
 - a) inviare questionari al contribuente relativi a dati e notizie di carattere specifico;
 - b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - c) richiedere agli uffici pubblici competenti, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie in esenzione da spese e diritti;
 - d) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa rifiuti, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 27

Interessi sulle somme a debito e a credito

1. Sulle somme dovute a debito o a credito si applicano gli interessi al tasso annuo legale corrente, calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 28
Accertamento

1. Ai sensi del comma 161, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio saranno motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo sarà allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi conterranno, altresì, l'indicazione dell'ufficio comunale presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, gli avvisi di accertamento nonché i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati dal 1° gennaio 2020 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. I predetti atti conterranno, altresì:
 - a) l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riguardante l'esecuzione delle sanzioni;
 - b) l'indicazione che l'atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - c) l'indicazione del soggetto che, decorsi i sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione forzata delle somme richieste.
5. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile designato dal comune per la gestione del tributo.
6. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, non si procede all'accertamento o alla iscrizione a ruolo per crediti d'imposta fino all'importo di euro 30,00, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora l'importo dovuto derivi da ripetuta violazione per almeno un biennio, degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 e 7 non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 13, 16 e 17 del citato D. Lgs. n. 472 del 1997 e s.m.i.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 29

Contenzioso ed istituti deflattivi

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflattivi previsti dalla legislazione vigente.
3. Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 218/1997, come modificato dall'art. 4-octies, del D.L. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge n. 58/2019, trovano applicazione solo per la fattispecie caratterizzata dalla presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

Articolo 30

Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi dall'articolo 13 del D.Lgs n. 471/1997 e s.m.i,
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Resta salva la facoltà di deliberare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

8. Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei decreti legislativi del 18 dicembre 1997 e s.m.i., nn. 471, 472 e 473 e alla legge del 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Articolo 31

Riscossione coattiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 per l'attività di riscossione coattiva, si applicano le disposizioni contenute nei commi 792 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La riscossione coattiva può essere eseguita dal Comune in forma diretta o affidata:
 - a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5, dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97;
 - b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito, con modificazione dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e s.m.i.

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 della citata legge 160/2019.

3. Relativamente ai provvedimenti notificati entro il 31/12/2019, le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli avvisi di accertamento e salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 /4/ 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente. Ai sensi del comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. Tenuto conto dei relativi costi, non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, risulti, per ciascuna annualità, inferiore o pari ad euro 30,00 (trenta).
5. Se l'importo del credito supera detto limite, la riscossione coattiva è consentita per l'intero ammontare.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento, per almeno un biennio, relativi al medesimo tributo.

Articolo 32

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento approvato dall'organo Consiliare, entra in vigore il 1° gennaio 2021 e viene inserito telematicamente, entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro la data del 28 ottobre.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. Il regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale successivamente emanata.

Articolo 33
Rinvio dinamico

Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 639, 641 e successivi, della Legge 147 del 27/12/2013, nel D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2019, nell'articolo 1, commi da 161 a 171, della legge 27/12/2006, n. 296, nel decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, artt. 52, 53, e successive modificazioni ed integrazioni, nei decreti legislativi n.n. 471, 472, e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nella legge 27/07/2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, nella legge 160/2019, art. 1, comma 792 e successivi, ed alle eventuali ulteriori disposizioni legislative emanate successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento.